

(N. 1171)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1950
(V. Stampato N. 1160)*

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 LUGLIO 1950

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei comuni è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con lo stesso decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.

Art. 2.

Entro il 15 settembre i prefetti formano gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le modalità contenute nel successivo articolo.

Art. 3.

Il contributo a carico delle compagnie di assicurazione è determinato in misura pari al 6 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi.

Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'*Elenco dei comuni al 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante nei confronti dei Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di corpo o distaccamento.

Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale.

Nei Comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo.

Art. 5.

La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dal comma precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle compagnie d'assicurazione, sarà coperta con

contributi degli altri Comuni della Provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il comune capoluogo e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti.

Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.